



COMUNE DI BESSUDE

SETTORE :

SINDACO

Responsabile:

Cossu Antonio Maria

ORDINANZA N.

14

in data

20/07/2026

OGGETTO:

Taglio siepi e prevenzione incendi 2026

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Lgs 82/2005).

IL SINDACO

PREMESSO che, con l'inizio della stagione estiva, la mancata di pulizia di strade, cortili o aree private ricadenti nel territorio del Comune, può essere pretesto per lo sviluppo di incendi e invasioni di insetti nocivi (pulci, zecche, zanzare etc.), causando gravi problemi di ordine sanitario e pubblico;

VISTO l'art. 9 del Regolamento di Polizia Rurale vigente del Comune di Bessude, ove si fa obbligo ai conduttori dei fondi rustici antistanti le strade pubbliche e le strade vicinali soggette a servitù di pubblico passaggio di tagliare le siepi e di rimuovere le pietre che ingombrano il passaggio;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n.28/56 del 04 Giugno 2026, con oggetto "Approvazione Prescrizioni Regionali Antincendio 2026/2028, in attuazione all'art. 3 comma 3 lett. F della legge 21/11/2000 n. 353 e della legge Regionale n. 8 del 27 Aprile 2016, concernente il provvedimento che disciplina le prescrizioni di contrasto alle azioni e alle omissioni che possono determinare, anche solo potenzialmente, l'innescio di incendi boschivi ai sensi dell'art. 3, comma 3, della Legge 21 novembre 2000, n. 353 e ss.mm.ii. e della legge regionale n. 8 del 27 aprile 2016.

PRESO ATTO che, ai sensi della citata deliberazione, **dal 01 giugno al 31 ottobre 2026, vige il periodo di "elevato pericolo di incendio boschivo";**

VISTI gli artt. 12 e seguenti delle prescrizioni regionali antincendio, allegate alla citata deliberazione, che dettano norme di prevenzione rivolte ai proprietari e conduttori di terreni confinanti con le aree pubbliche, nonché agli esercenti di pubblici servizi;

RITENUTO per tanto per le motivazioni sopra espresse di dover provvedere ad emettere una Ordinanza che disciplina tale particolare situazione nell'interesse del benessere della collettività;

CONSIDERATO che tali situazioni possono rappresentare un grave pericolo per l'incolumità pubblica in quanto incrementano, con l'alta temperatura della stagione estiva, il rischio di incendi con possibili danni a persone, animali e cose;

RITENUTO di adottare, ai fini preventivi, prescrizioni di contrasto alle azioni determinanti l'innescio di incendio nelle aree e nei periodi a rischio di incendio boschivo;

DATO ATTO dei criteri sanciti dalla legge 689/81 in materia di procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie;

VISTA la legge 21 novembre 2000 n. 353 "Legge quadro sugli incendi boschivi";

VISTA la legge 08/11/2021 n. 155, recante disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile;

VISTO l'art. 54 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali N° 267 del 18 Agosto 2000;

VISTO l'allegato D della L.R. 27 Aprile 2016 n. 8 concernente il "Prontuario delle sanzioni amministrative";

ORDINA

- ❖ *A tutti i proprietari, affittuari, frontisti, mezzadri o possessori a qualsiasi titolo di terreni o lotti appartenenti a qualunque categoria d'uso del suolo prospicienti le strade comunali e vicinali, di provvedere allo sfondamento delle siepi, al diserbo delle aree incolte, tagliare i rami delle piante, dai propri fondi che si protraggono oltre il confine stradale, per una fascia di almeno 3 metri, di raccogliere le pietre cadute dai muri di cinta, di ripristinare i muri franati che invadono la sede stradale al fine di assicurare la corretta funzionalità delle strade e rendere agevole il transito delle persone, degli animali e dei mezzi agricoli entro **lunedì 03 Agosto 2026.***
- ❖ *Analogamente anche i proprietari e/o gli affittuari di terreni siti nelle aree urbane periferiche, devono realizzare, lungo tutto il perimetro di confine, delle fasce protettive prive di qualsiasi materiale infiammabile aventi larghezza non inferiore a 5 metri;*

SANZIONI

Sono punite a norma dell'art. 10 comma 6 della Legge 21/11/2000 n. 353 come modificata dal D.L. 08/09/2021 n. 120 convertito con modifiche nella Legge 08/11/2021 n. 155 che prevede l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 5.000,00 a Euro 50.000,00, le

violazioni ai seguenti precetti recati dalle presenti prescrizioni inserite nell'allegato D.

DISPONE

La presente ordinanza è resa pubblica mediante affissione all'Albo Pretorio Comunale e sul sito istituzionale dell'Ente.

Copia del presente provvedimento è trasmessa ai soggetti istituzionalmente deputati a vigilare sul rispetto delle prescrizioni in esso contenute e precisamente:

- alla Compagnia dei Carabinieri di Siligo;
- alla Compagnia Barracellare di Bessude;
- al Settore Comunale Lavori Pubblici;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro 60 giorni al Tribunale Amministrativo della Sardegna o, in via alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione.

Dalla Residenza Municipale 21 Luglio 2026

IL SINDACO
Antonio Maria Cossu